

**Bologna, 27 settembre 2024**

## **PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI, AL VIA DAL 1° OTTOBRE**

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, dovranno essere in possesso di una patente c.d. a crediti: a stabilirlo è il novellato articolo 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024.

Recentemente il D.M. 132/2024 ha disciplinato:

- le modalità di presentazione della domanda;
- i contenuti informativi della patente;
- le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi;
- i criteri per l'attribuzione, l'incremento e il recupero dei crediti.

### **Soggetti obbligati**

Come appena affermato sono obbligati a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), Testo Unico della Sicurezza; sono, invece, esclusi:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

### **Requisiti per l'ottenimento della patente**

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

### **Valenza della patente**

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che in fase di prima applicazione dell'obbligo sarà possibile presentare una autocertificazione sostitutiva della patente con efficacia massima al 31 ottobre 2024; dal

1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite l'apposito portale.

Per la presentazione sarà necessario utilizzare il modello allegato alla circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 qui allegato ove, in sostanza, l'interessato dichiara il possesso dei requisiti già riportati.



L'invio della autocertificazione dovrà essere effettuato, tramite pec, all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).

### Come richiedere la patente a crediti

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.



I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

### Revoca della patente

La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.

Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

- infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;
- infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

### Funzionamento della patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
  - a) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
  - b) in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;
  - c) crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.



In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

### Sanzioni

Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.



Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto; in mancanza di controllo è prevista l'applicazione della sanzione dell'importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**  
**DOTT. PAOLO SALA – DOTT. LUCA VIANELLI**

**DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 27,  
COMMA 1 E 2, DEL D. LGS. N. 81/2008 – C.D. PATENTE A CREDITI**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) alla via/piazza  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell'impresa  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) alla via/piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76, D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'articolo 75, D.P.R. 445/2000

**DICHIARA**

Ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

- di essere regolarmente iscritto presso la CCIAA della provincia di \_\_\_\_\_ al numero  
\_\_\_\_\_ con REA n. \_\_\_\_\_ per i seguenti codici attività (ATECO):

- di essere iscritto presso

INPS sede di \_\_\_\_\_ matricola n. \_\_\_\_\_

INAIL sede di \_\_\_\_\_ matricola n. \_\_\_\_\_ PAT n. \_\_\_\_\_

Cassa edile/ Edilcassa sede di \_\_\_\_\_ codice ditta n. \_\_\_\_\_

E di essere in regola con i relativi versamenti, pertanto, è in possesso di DURC regolare

- di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente

**DICHIARA, inoltre,**

ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

- di aver adempiuto agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

- di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

Alla presente si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità